



VERBALE N. 23 DELL'ADUNANZA DEL 20 GIUGNO 2019

All'adunanza sono stati convocati i Sigg.ri Consiglieri: il Presidente Antonino Galletti, Vice Presidente Mauro Mazzoni, il Consigliere Segretario Mario Scialla, il Consigliere Tesoriere Alessandro Graziani, nonché i Consiglieri, Antonio Caiafa, Paolo Nesta, Saveria Mobrìci, Donatella Cerè, Paolo Voltaggio, Lucilla Anastasio, Pietro Di Tosto, Roberto Nicodemi, Stefano Galeani, Riccardo Bolognesi, Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Matteo Santini, Andrea Pontecorvo, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addessi, Cristina Tamburro.

Invito avanti il Consiglio dei Questori e degli Scrutatori che hanno collaborato alle operazioni di voto per l'elezione dei Componenti del Comitato per le Pari Opportunità

- Il Presidente ringrazia per la collaborazione profusa e per la straordinaria abnegazione dimostrata ed offre in dono, a nome del Consiglio, una penna con inciso il nominativo di ciascun iscritto che si è generosamente prodigato fino a tarda notte per la buona riuscita delle operazioni elettorali.

Audizione Avv. (omissis) – parere di congruità n. (omissis)

- Si procede all'audizione dell'Avv. (omissis) in merito alla richiesta di parere di congruità n. (omissis). I Consiglieri Addessi e Minghelli svolgono la relazione e l'interessato risponde ai chiarimenti richiesti. All'esito il Consiglio si riserva.

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell'Avv. (omissis), pervenuta in data 10 maggio 2019, accompagnatoria del decreto del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma con il quale è stato dichiarato estinto il giudizio R.G. 2943/2010 proposto dal Sig. (omissis) nei confronti dell'Ordine degli Avvocati di Roma in materia di revoca ammissione al Patrocinio a spese dello Stato del ricorrente nell'anno 2009.

Il Consiglio prende atto e ringrazia il difensore.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell'Avv. Ervin Rupnik, pervenuta in data 13 giugno 2019, con la quale chiede il patrocinio, l'uso del logo e un contributo economico per il progetto formativo "Educational – Educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità" che per il terzo anno consecutivo ha introdotto negli istituti scolastici percorsi gratuiti di sensibilizzazione e informazione (svolti da Avvocati, Magistrati, referenti della Polizia Postale e delle Forze dell'Ordine, tossicologi) sui temi dell'educazione alla cittadinanza, alla legalità e alla conoscenza del diritto.

Il Presidente Galletti comunica che l'Avv. Rupnik auspica la presenza di un rappresentante dell'Ordine alla serata conclusiva del 5 luglio 2019 e rappresenta che il contributo economico per euro 2.000,00 (ovvero minor somma che il Consiglio vorrà concedere) sarà utilizzato per stampare materiale tipografico da destinare a tutti i ragazzi partecipanti al Progetto (locandine informative e piccoli volumi di appunti di diritto penale e procedura penale).

Il Consiglio, visto il rilievo dell'iniziativa, autorizza la concessione del logo e del patrocinio ed il contributo nella misura indicata con onere di rendere conto delle attività formative relative all'anno 2019 che saranno espletate.



- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell'Avv. Marco De Fazi, in nome e per conto del Board of Directors e del Presidente Francis Donnarumma, con la quale lo ringraziano per la lettera inviata alle associazioni degli Avvocati Italo-Americani nazionali (NIABA) e locale (CIABA) in occasione dell'adunanza del Board of Directors tenutosi recentemente nel Connecticut.

Il Presidente Galletti comunica che dal 23 al 25 settembre 2019 si svolgerà a Roma un evento formativo accreditato presso le rispettive associazioni federali americane al quale è stato invitato a partecipare e in tale periodo l'Avv. De Fazi auspica un incontro con la Commissione di Diritto Internazionale dell'Ordine per un confronto dei comuni obiettivi e sull'opportunità di sviluppare una partnership su problematiche di carattere legale e dell'avvocatura, nonché per scambi culturali presso studi legali italiani e americani.

Il Consiglio prende atto, plaudendo alle iniziative di collaborazione e cooperazione con istituzioni ed associazioni forense europee e internazionali.

- Il Presidente Galletti, con riferimento a quanto deliberato nel corso dell'adunanza del 21 febbraio 2019, riferisce sulla nota della Dott.ssa Alida Montaldi, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma con la quale manifesta la disponibilità a siglare il Protocollo d'intesa teso a promuovere e valorizzare discipline sportive a favore di minorenni e giovani adulti imputati nei procedimenti penali di competenza del Tribunale per i Minorenni.

Il Consiglio prende atto della lodevole iniziativa e delega i Consiglieri Cerè, Anastasio e Mobrìci alle attività propedeutiche alla sottoscrizione da parte del Presidente.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 12 giugno 2019, accompagnatoria della comunicazione del Ministero della Giustizia relativa agli adempimenti propedeutici per la designazione dei Componenti delle Sottocommissioni per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - sessione 2019.

Il Consiglio Nazionale Forense, nella sua nota, richiama l'attenzione sul requisito per i designandi dell'iscrizione all'Albo Speciale degli Avvocati "Cassazionisti", di cui ai punti nn. 1 e 2 dell'art. 47 della L. 247/2012 nonché sulle incompatibilità di cui ai successivi punti 5 e 6 della medesima legge.

Il Presidente Galletti rinvia alla prossima adunanza ogni determinazione in merito, con onere della segreteria di acquisire la disponibilità ad assumere l'incarico di commissario d'esame da parte degli Avvocati del Distretto ed impegno dei Consiglieri a comunicare alla segreteria via pec entro i prossimi 5 gg. i nomi di eventuali colleghi in possesso dei requisiti ed interessati alla nomina a componente (effettivo o supplente).

Il Presidente comunica che non saranno prese in considerazione le istanze di coloro che pretendano di svolgere il delicato incarico soltanto se nominati presidenti di sottocommissione.

Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente riferisce sull'opportunità di procedere all'acquisizione, mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di servizi e/o programmi, completi e strutturati, per l'internazionalizzazione (proposti da operatori nazionali riconoscibili sul mercato per competenza e reputazione) che comprendano e prevedano una preventiva mappatura delle competenze linguistiche (compresa valutazione fluency) e permettano la possibilità di crescita delle competenze linguistiche degli iscritti.

Il Consiglio approva con delibera esecutiva, delegando il funzionario del Dipartimento Amministrazione a ricercare nel Me.PA società in grado di offrire Programmi per



internazionalizzazione Base.

- Il Presidente illustra al Consiglio la proposta di convenzione dell'Università di Roma Tor Vergata concernente l'organizzazione di corsi di formazione dei praticanti avvocati durante il periodo del tirocinio ed in attesa dell'effettiva entrata in vigore del regolamento ministeriale che disciplinerà la materia con la previsione della corresponsione anche da parte dell'Università di una parte della quota di iscrizione a beneficio della onlus dell'Ordine.

Dopo ampia discussione il Consiglio rinvia per l'approvazione alla prossima adunanza del 4 luglio p.v.

- Il Presidente Galletti riferisce sul Protocollo d'intesa stipulato con l'Associazione Giovani Innovatori, sottoscritto all'esito del seminario tenutosi in data 17 giugno 2019, Aula Avvocati.

Il Consiglio approva.

- Il Presidente Galletti propone per la nomina del Responsabile della prevenzione, corruzione e trasparenza il Dott. (omissis).

Il Consiglio approva.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla richiesta di patrocinio morale pervenuta dall'Università Popolare Tommaso Moro per il convegno Nazionale GDPR 2016/679 che si terrà l'11 luglio 2019 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. In occasione dei lavori saranno trattati i seguenti principali temi: Il Principio di Accountability; I Diritti degli Interessati; Diritto all'Oblio; Sistemi di Tutela, responsabilità e risarcimento del danno; Data Protection Officer; il Registro dei trattamenti; il Registro Data Breach.

Il Consiglio approva concedendo logo e patrocinio. Delibera immediatamente esecutiva.

Comunicazioni del Vice Presidente

(omissis)

RICONOSCIMENTO TIROCINIO ANTICIPATO - RATIFICA LAUREA

(omissis)

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avv.ti Miriam Cerreto, Niccolò Maria D'Alessandro, Lorenzo De Santis, Ivano Giacomelli, Francesco Mundi, Ludovica Palla, Annamaria Spognardi

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario Scialla comunica di aver ricevuto dalla dipendente (omissis), collocata



presso il Consiglio Distrettuale di Disciplina, la richiesta di poter entrare entro le ore 9, previo recupero dell'eventuale ritardo per motivi di salute.

Il Consigliere Segretario, a seguito delle periodiche riunioni con i Sindacati - l'ultima delle quali si è tenuta il 12 giugno 2019 - avendo approfondito la questione con gli stessi, suggerisce di accogliere la domanda per un periodo di sei mesi, confidando in un miglioramento delle condizioni di salute.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario Scialla informa il Consiglio circa la richiesta del Funzionario Signor (omissis) di beneficiare di un periodo di aspettativa retribuita dal (omissis) per assistenza ai propri genitori anziani e invalidi al 100%.

Il Consiglio rinvia l'esame sull'istanza in attesa della verifica circa la sussistenza dei presupposti da parte dell'Ufficio Amministrazione.

Delibera immediatamente esecutiva.

(omissis)

- Il Consigliere Segretario Scialla comunica che occorre fissare un termine per la presentazione delle domande per l'assegnazione delle "borse di studio" ai figli dei dipendenti di ruolo per l'anno 2019.

Il Consigliere Segretario propone al Consiglio di variare i criteri di assegnazione istituendo un fondo di euro 10.000,00 che sarà ripartito in parti uguali ad ogni dipendente avente diritto a seguito della valutazione della domanda presentata.

Tale fondo sarà così ripartito tra i gradi di istruzione: Nido 1.000,00 €, Materna 1.000,00 €, Elementari 1.500,00 €, Medie 1.500,00 €, Superiori 2.000,00 €, Università (max 26 anni) 3.000,00 € in aggiunta, in presenza di un figlio laureato nell'anno solare verrà riconosciuto un bonus di 500,00 € oltre la quota spettante. Il fondo non elargito al singolo grado di istruzione, nel corso dell'anno, verrà ripartito proporzionalmente tra i restanti.

In caso di assenza totale di domande o aventi diritto la somma stanziata verrà sommata a quella stabilita per l'anno successivo.

Il Consigliere Segretario propone di fissare il termine dell'8 luglio 2019, alle ore 13.00, per la presentazione delle domande.

Il Consiglio approva con esclusione del bonus di euro 500 per i figli laureati. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario Scialla comunica che i dipendenti attualmente assunti a tempo determinato (in servizio sia presso la Sede dell'Ordine, sia presso gli Uffici Giudiziari), hanno il contratto in scadenza al 31 agosto 2019.

Il Consigliere Segretario propone, a fronte del buon lavoro svolto fino ad oggi dai dipendenti in servizio, di riconfermare gli stessi fino al 31 dicembre 2019.

Il Consiglio approva e dà mandato al Consigliere Segretario Scialla e al Funzionario del Dipartimento Amministrazione Dott. (omissis) di espletare tutte le procedure necessarie agli adempimenti di cui sopra.



Comunicazioni del Consigliere Tesoriere

(omissis)

- Il Consigliere Tesoriere Graziani riferisce di aver constatato che, in occasione di una sua antecedente riunione, il Comitato Pari Opportunità aveva direttamente e verbalmente richiesto -a personale dipendente dell'Ordine- di fruire di ristoro (vivande, caffè e bevande) in occasione delle riunioni del Comitato stesso, ottenendo tale prestazione per quella stessa riunione, pur in assenza di alcuna delibera consiliare che autorizzasse la spesa. Il Consigliere Tesoriere Graziani ha rilevato che il trattamento in questione non può essere accordato ai soli componenti del Comitato Pari Opportunità e non anche ai componenti di tutte le Commissioni consiliari, tanto più in assenza di specifica autorizzazione consiliare alla spesa. Nonostante ciò, in data 18 giugno scorso, in occasione di un'ulteriore riunione, il Comitato Pari Opportunità ha nuovamente richiesto di fruire del servizio di ristoro al personale in servizio e che, per comprensibile cortesia, il dipendente interessato ha provveduto a commissionare la fornitura del ristoro alla gestione del bar interno al Palazzo di Giustizia.

Avendo casualmente verificato -alla presenza del Funzionario Dott. (omissis)- la presenza di un carrello a doppio vassoio colmo di vivande, caffè e bevande, in assenza d'impegno di spesa deliberato dal Consiglio, il Consigliere Tesoriere ha immediatamente consultato il Presidente ed il Segretario del Comitato Pari Opportunità per chiarire le circostanze, procedendo in seguito ad annullare l'ordinativo ed a far servire un semplice caffè (da egli stesso offerto, senza oneri per il Consiglio) ai 17 componenti del Comitato Pari Opportunità presenti alla riunione.

Il Consigliere Tesoriere Graziani riferisce la circostanza al solo fine di sensibilizzare il Consiglio sull'opportunità di garantire pari trattamento a tutti i Colleghi che prestano il proprio contributo, facendo parte delle strutture consiliari ed anche allo scopo di disciplinare tutti i comportamenti che implicano oneri di spesa a carico del Consiglio, evitando che tali iniziative possano essere rimesse alla esclusiva disponibilità e compiacenza dei dipendenti di volta in volta coinvolti, senza alcuna possibilità di controllo da parte dell'Ufficio Amministrazione.

Anticipando la propria astensione sulla questione posta all'attenzione dei Colleghi consiglieri, il Consigliere Tesoriere Graziani invita il Consiglio a pronunziarsi sull'opportunità di determinare la fruizione di ristoro, con oneri a carico del Consiglio, da parte delle Commissioni e del Comitato Pari Opportunità, in occasione di riunioni presso i locali del Consiglio stesso.

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Tesoriere Graziani, delibera che ogni spesa per alimenti o bevande debba essere preventivamente autorizzata, ad eccezione delle spese di rappresentanza che, laddove necessarie, potranno essere autorizzate direttamente dal Presidente in occasione di eventi di speciale rilevanza o per la presenza di Autorità ed ospiti istituzionali.

Approvazione del verbale n. 22 dell'adunanza del 13 giugno 2019

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia il Consiglio approva il verbale n. 22 dell'adunanza del 13 giugno 2019. Astenuto il Consigliere Segretario Scialla, in quanto assente.

Pratiche disciplinari

- Il Presidente Galletti, in sostituzione del Consigliere Cerè quale delegato dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 24 gennaio 2019, riferisce l'elenco delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma nei confronti dei seguenti Avvocati: (omissis).

Il Consiglio approva e delibera di trasmettere le segnalazioni al Consiglio Distrettuale di



Disciplina Forense del Distretto della Corte di Appello di Roma, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 2 del 21 febbraio 2014.

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

Pareri su note di onorari

Parere n. (omissis) – (omissis)

- Il Consigliere Minghelli relaziona sull'istanza presentata il 19 novembre 2018 dall'Avv. (omissis) avente ad oggetto la rettifica del parere di congruità su note di onorari n. (omissis);

Il Consiglio

- ritenuto che nell'adunanza del 13 settembre 2019 è stato emesso il parere di congruità su note di onorari per euro (omissis)

conferma

il parere di congruità su note di onorari n. (omissis) per euro (omissis), in quanto il calcolo delle spettanze è stato correttamente svolto dal Consigliere all'epoca delegato.

(omissis)

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Vice Presidente Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 11)

(omissis)

Sospensioni a domanda ex art.20 L.247/2012 (n. 3)

(omissis)

Variatione elenco speciale (n. 1)

(omissis)

Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 1)

(omissis)

Cancellazioni a domanda (n. 19)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 2)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 2)

(omissis)



Nulla osta al trasferimento (n. 2)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 11)

(omissis)

Abilitazioni (n. 11)

(omissis)

Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 6)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 30)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 5)

(omissis)

Nulla osta al trasferimento (n. 5)

(omissis)

Compiute pratiche (n. 7)

(omissis)

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 22) esoneri dalla formazione professionale continua

- I Consiglieri Tamburro e Pontecorvo, unitamente alle Commissioni Privacy e Informatica, comunicano di aver organizzato un convegno dal titolo “Informatica e processi decisionali: questioni applicative attuali in tema di blockchain, cripto valute, intelligenza artificiale e certificazioni matematiche”, che avrà luogo il 5 luglio 2019, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, in Roma presso l’Aula Magna – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce: Avv. Cristina Tamburro (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile della Commissione Privacy). Coordina: Avv. Andrea Pontecorvo (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile della Commissione Informatica). Modera: Prof. Danilo Pappano (Diritto Amministrativo presso Università della Calabria). Conclude: Avv. Alessandro Graziani (Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Responsabile della Commissione Informatica). Relatori: Avv. Guido Befani (IV Segretario della XXXVIII Conferenza dei Giovani Avvocati – Docente a contratto presso Università della Calabria) “La controversa natura giuridica dei valori digitali: il caso delle cripto valute”; Prof.ssa Maria Grazia Turri (Filosofia del Management presso Università di Torino) “Moneta, denaro, debito e token”; Inf. Antonello Mantuano (Direttore Divisione Ricerca e Sviluppo CERVED) “Blockchain e certificazioni”; Prof. Alessandro Stefano Curioni (Sicurezza dell’informazione presso Università Cattolica di Milano) “Sicurezza, privacy e intelligenza artificiale”; Prof. Mauro Lombardi (Economia politica e Economics of innovation presso Università di Firenze) “Intelligenza artificiale e processi decisionali in economia”; Prof. Gianfranco D’Atri (Informatica economico-finanziaria presso



Università della Calabria) “Tecnologia, cristologia e smart contract”.

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’importanza del tema trattato e la competenza dei relatori.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Addressi, unitamente alla Commissione Progetto Donna, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Conferenza preparatoria Pechino + 25 – Le donne giuriste si confrontano”, che avrà luogo l’8 luglio 2019, dalle ore 12.00 alle ore 15.00, in Roma presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce: Avv. Angelica Addressi (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Commissione Progetto Donna). Conclude: Avv. Saveria Mobrìci (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Relatori: Dott.ssa Silvia Cherubini (Presidente AGI Sezione Europea) “Esperienza AGI Pechino + 25”; Avv. Sabrina Bernardi (Vice Presidente AGI Sezione Europea) “Pechino + 25 – Successo o mancata occasione?”; Avv. Andrea Catizone (Comitato Pari Opportunità Ordine Avvocati di Roma) “Il ruolo dell’Avvocata oggi. Confronti tra i vari Ordini”; Avv. Sara Masato (Componente Commissione Progetto Donna) “Proposta di interazione ed elaborazione di monitoraggio della condizione femminile negli Ordini dell’Avvocatura”; Avv. Francesca Arpino (Componente Commissione Progetto Donna – Esperta in Criminologia – Psicologa) “Empowerment, monitoraggio, implementazione e risorse”.

La Commissione opina di sospendere l’accreditamento in attesa della allegazione della “locandina-programma”, con indicazione completa degli argomenti trattati ed i relativi relatori.

Il Consigliere Nesta, avuto riguardo alla qualità dei relatori e tenuto conto che gli argomenti, oggetto del convegno, sono stati espressamente indicati in riferimento a ciascun relatore, propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari.

Il Consiglio concede tre crediti formativi ordinari in conformità alla richiesta del Consigliere Nesta.

- I Consiglieri Agnino e Anastasio, unitamente alla Commissione Mediazione Familiare, comunicano di aver organizzato un convegno dal titolo “Gli strumenti ADR nei conflitti familiari”, che avrà luogo il 10 luglio 2019, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, in Roma presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce: Avv. Lucilla Anastasio (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile della Commissione Mediazione Familiare). Coordina: Avv. Maria Agnino (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Responsabile della Commissione Mediazione Familiare). Relatori: Dott.ssa Franca Mangano (Presidente Sezione Famiglia della Corte d’Appello di Roma) “Il conflitto familiare dentro e fuori la giurisdizione”; Avv. Maria Agnino (Consigliere dell’Ordine e Responsabile dell’Organismo di Mediazione Forense) “Profili deontologici dell’avvocato nei procedimenti ADR”; Avv. Antonella Florita (Componente della Commissione Famiglia e Vice Presidente di Cammino) “Criteri di selezione dei casi per la scelta del percorso negoziale o giudiziale”.

La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari ed un credito formativo deontologico per l’importanza del tema trattato e la competenza dei relatori.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Agnino, unitamente all’Istituto Studi Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”,



comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Diritto tributario e crisi d’impresa”, che avrà luogo l’11 luglio 2019, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in Roma presso l’Istituto Arturo Carlo Jemolo. Indirizzi di saluto: Avv. Nicola Tasco (Commissario Straordinario Istituto “Arturo Carlo Jemolo”), Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce: Avv. Lucilla Anastasio (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile della Commissione Mediazione Familiare). Presentazione dei lavori: Dott.ssa Tiziana Balduini (Segretario Generale Unione Giudici Tributari), Avv. Maria Agnino (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Paolo Voltaggio (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Coordinamento e conclusione dei lavori: Cons. Giuseppe Di Salvo (Presidente Sezione delle Imprese del Tribunale di Roma).

PRIMA SESSIONE: CRISI DI IMPRESA E PROCESSO TRIBUTARIO

Relatori: Prof. Avv. Mario Cicala (già Presidente Sezione Tributaria Corte di Cassazione), Cons. Angelo Martinelli (Magistrato Ordinario e scrittore).

SECONDA SESSIONE: CRISI DI IMPRESA E DEBITI TRIBUTARI

Relatori: Prof.ssa Avv. Beatrice Magro (Docente Diritto Penale), Avv. Dorian Chianese (Giudice Tributario).

Il Consigliere Nesta propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari.

Il Consiglio concede tre crediti formativi ordinari.

- Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, ed i Consiglieri Saveria Mobrìci e Giorgia Celletti, in qualità di Vice Coordinatori del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, rappresentano che è stata presentata in data 14 giugno 2019, da parte della Associazione Luca Coscioni, istanza di accreditamento per l’evento “Fecondazione medicalmente assistita e gestazione per altri: possibilità di un figlio nel 2019”. L’evento si è tenuto il 19 giugno 2019.

La Commissione preposta all’esame di tali richieste, così si è espressa: “Istanza respinta. L’istante ha presentato la propria domanda il 14 giugno 2019 per evento del 19 giugno 2019. Il Consiglio si riunirà il 20 giugno 2019, quindi successivamente allo svolgimento dell’evento, così da rendere impossibile qualsiasi verifica da parte del Consiglio medesimo”.

Il Consiglio delibera di rigettare l’istanza in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Nesta, Mobrìci e Celletti, procede all’esame delle singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza.

- In data 14 giugno 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ADR INTESA dell’evento a partecipazione gratuita “Il nuovo codice della crisi di impresa ed il trust come strumento di gestione”, che si svolgerà il 10 luglio 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia trattata e l’esperienza e competenza specifiche dei relatori.

- In data 5 giugno 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della AIDR – ITALIAN



DIGITAL REVOLUTION dell'evento a partecipazione gratuita "Presentazione del volume 'La protezione dei dati personale in Italia. Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101'", che si svolgerà il 3 luglio 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari in ragione della attualità della materia e della qualità dei relatori.

- In data 17 giugno 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ASSOCIAZIONE DEI MEDIATORI FORENSI ROMANI dell'evento a partecipazione gratuita "Workshop: le fondazioni, gli organismi di mediazione ed i mediatori", che si svolgerà il 5 luglio 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari ed un credito formativo deontologico per l'importanza dei temi trattati.

- In data 18 giugno 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del CENTRO NAZIONALE STUDI E RICERCHE SUL DIRITTO DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI dell'evento a partecipazione gratuita "Diritto di Famiglia – La negoziazione assistita ed il diritto collaborativo", che si svolgerà il 9 luglio 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'interesse della materia.

- In data 13 giugno 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del CIRCOLO DEI GIURISTI TELEMATICI dell'evento a partecipazione gratuita "2019 Umani. Diritto & Tecnologie: le nuove sfide", che si svolgerà il 21 giugno 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere un credito formativo ordinario, vista la tardività della domanda.

- In data 20 giugno 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CONFASSOCIAZIONI dell'evento a partecipazione gratuita "Rilanciare l'Italia facendo cose semplici. Innovazione, leadership culturale e solidarietà: softpower per il futuro del Paese", che si svolgerà il 2 luglio 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari.

- In data 13 giugno 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CORTE DI



CASSAZIONE dell'evento a partecipazione gratuita "Questioni attuali in tema di processo telematico", che si svolgerà il 4 luglio 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'interesse della materia e le competenze specifiche dei relatori.

- In data 17 giugno 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di I-BEC – ISTITUTO DI STUDI DI BUSINESS ETHICS & COMPLIANCE dell'evento a partecipazione gratuita "La corruzione privata: responsabilità individuali e responsabilità degli enti alla luce della Legge 3/2019 e delle evoluzioni delle teorie aziendalistiche", che si svolgerà il 16 luglio 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'interesse della materia trattata.

- In data 14 giugno 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'INPEF – ISTITUTO NAZIONALE DI PEDAGOGIA FAMILIARE dell'evento a partecipazione gratuita "Minori e Famiglie: il sistema delle Case Famiglia", che si svolgerà il 12 ottobre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere otto crediti formativi ordinari per la qualità dei relatori e l'interesse della materia.

- In data 7 giugno 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di INPFE – ISTITUTO NAZIONALE DI PEDAGOGIA FAMILIARE dell'evento a partecipazione gratuita "Il minore autore di reati", che si svolgerà il 9 e 10 novembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere sei crediti formativi ordinari per l'evento del 9 novembre e tre crediti formativi ordinari per l'evento del 10 novembre, per il tema trattato e la qualità dei relatori.

- In data 13 giugno 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LEGAMBIENTE – OSSERVATORIO AMBIENTE E LEGALITA' (ONAL) – CENTRO AZIONE GIURIDICA (Ce.A.G.) dell'evento a partecipazione gratuita "Ecomafia 2019: le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia", che si svolgerà il 4 luglio 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'interesse della materia trattata e la qualità dei relatori.

- In data 14 giugno 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO LEGALE COMMERCIALE MONTEMARANO dell'evento a partecipazione gratuita "La crisi



d'impresa: le misure diverse dalla liquidazione”, che si svolgerà nelle date del 21 settembre (Parte I), 26 ottobre (Parte II) e 16 novembre 2019 (Parte III);

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per singolo evento, stante l'interesse della materia.

- In data 17 giugno 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO LEGALE PICOZZI E MORIGI dell'evento a partecipazione gratuita “La tassazione della ricognizione di debito implicita”, che si svolgerà il 19 luglio 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'interesse della materia.

- In data 20 giugno 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA dell'evento a partecipazione gratuita “Lectio magistralis del Presidente Alessandro Pajno ‘Autorità amministrative indipendenti e giurisdizioni’”, che si svolgerà il 5 luglio 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere quattro crediti formativi ordinari.

- In data 17 giugno 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE dell'evento a partecipazione gratuita “Il D.Lgs. 10 maggio 2019 n.49 e l'attuazione della Direttiva SHRD2. Problemi e prospettive”, che si svolgerà il 19 luglio 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere dodici crediti formativi ordinari per l'interesse della materia e le competenze specifiche dei relatori.

- In data 18 giugno 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA' LUISS GIDO CARLI dell'evento a partecipazione gratuita “Governance e sostenibilità delle imprese”, che si svolgerà il 27 giugno 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere un credito formativo ordinario, vista la tardività della domanda.

- In data 17 giugno 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di BUSINESS SCHOOL 24 SPA dell'evento a partecipazione a pagamento “Modello 231: redazione, compliance aziendale e ody” che si svolgerà dal 27 settembre al 23 novembre 2019;

Il Consiglio



(omissis)
delibera

di concedere venti crediti formativi ordinari stante la natura di formazione del corso e per la partecipazione ad almeno l'80% degli incontri.

- In data 17 giugno 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di BUSINESS SCHOOL 24 dell'evento a partecipazione a pagamento "Diritto societario e nuovo codice della crisi d'impresa" che si svolgerà dal 25 ottobre 2019 all'8 febbraio 2020;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere venti crediti formativi ordinari per la partecipazione ad almeno l'80% del corso.

- In data 17 giugno 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di BUSINESS SCHOOL 24 dell'evento a partecipazione a pagamento "Privacy, E-Privacy e Data Protection Officer" che si svolgerà dall'11 ottobre al 14 dicembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere venti crediti formativi ordinari stante l'attività di formazione del corso e per la partecipazione ad almeno l'80% degli incontri.

- In data 12 giugno 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di PROVITA ONLUS dell'evento a partecipazione a pagamento "Scuola di bioetica di Provita Onlus" che si svolgerà il 28 e 29 settembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere quattro crediti formativi ordinari in considerazione della parziale attinenza della materia trattata.

Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione

- Esaminate le domande, il Consiglio delibera di integrare l'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato con l'inserimento dei nominativi dei Colleghi

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Scialla sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 295) di richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n. 86) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di inserimento e cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio

- Su relazione del Consigliere Scialla, esaminate le domande, il Consiglio delibera di trasmettere al Consiglio Nazionale Forense parere circa l'inserimento o la cancellazione dalla lista unica dei



difensori di ufficio.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Pontecorvo propone che il procedimento di preparazione delle cerimonie (ricorrenze esercizio professionale, medaglie d'oro, protocolli d'intesa, ecc.), dalla programmazione sino alla consegna finale degli attestati e quant'altro, sia gestita esclusivamente dal Dipartimento Comunicazione. A tal fine, considerata l'importanza che i suddetti avvenimenti rivestono per l'immagine dell'Ente e per il prestigio dello stesso all'esterno, propone che il Dipartimento Comunicazione sia denominato "Dipartimento Comunicazione e Cerimoniale", includendo così in un unico ufficio le diverse fasi di preparazione e di diffusione degli eventi di maggior rilievo per l'Ordine.

Il Consigliere Segretario Scialla ritiene preferibile che la programmazione sia gestita dalla Segreteria e dagli Affari Generali e gli adempimenti successivi siano delegati al Dipartimento Comunicazione. Il Consigliere Di Tosto vota in senso contrario.

Il Consiglio approva a maggioranza la proposta così come riformulata dal Consigliere Scialla.

- Il Consigliere Tesoriere Graziani, anche a nome dei Consiglieri Bolognesi e Pontecorvo, riferisce di aver inserito il Collega Gianluca Guancioli tra i componenti della Commissione Informatica.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Tesoriere Graziani riferisce di aver inserito il Collega Alessandro Ferri tra i componenti della Commissione di Diritto Europeo ed Internazionale.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Tesoriere Graziani segnala che, con provvedimento assunto dal suo Direttore il 6 giugno scorso che si distribuisce, a decorrere dal 15 giugno 2019 la sede legale dell'Agenzia delle Entrate è trasferita da via Cristoforo Colombo n. 426 c/d a Via Giorgione n. 106 (sempre in Roma).

Il Consigliere Tesoriere Graziani suggerisce di diffondere la notizia mediante pubblicazione sul sito web istituzionale.

Il Consiglio, prende atto e dispone di pubblicare la notizia sul sito web istituzionale.

- Il Consigliere Tesoriere Graziani, anche a nome dei Consiglieri Di Tosto, Pontecorvo e Voltaggio, riferisce di aver inserito i Colleghi Barbara Barbuscia, Chiara Defrancesco, Andrea Greco, Rolando Sannipoli, Cinzia Troiani e Francesca Tucceri tra i componenti della Commissione di COMMISSIONE ESECUTIONI MOBILIARI E PTT.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Tesoriere Graziani segnala che, nelle date del 21 e 22 giugno 2019, a Tivoli si terrà l'evento "*L'ESECUZIONE IMMOBILIARE IN ITALIA: Tra le nuove modalità telematiche prassi virtuose e controllo di legittimità*". L'evento costituisce un appuntamento di grande respiro in materia di esecuzione immobiliare e coinvolge la presenza di molti magistrati e professionisti che operano nel settore anche nell'ambito del Foro di Roma. Avuto anche riguardo alla gestione delle aste telematiche da parte del partner tecnologico del Consiglio (ZUCCHETTI SOFTWARE GIURIDICO S.R.L.), il Consigliere Tesoriere Graziani propone che il Consiglio partecipi all'evento con una



rappresentanza composta da tutti i consiglieri responsabili della competente Commissione Consiliare di riferimento.

Il Consiglio approva, deliberando la partecipazione all'evento dei Consiglieri Bolognesi, Caiafa, Voltaggio nonché del Consigliere Tesoriere Graziani, con oneri di iscrizione all'evento a carico del Consiglio.

- Il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Nesta riferiscono che, in sede di esecuzione per rilascio di immobile, si manifesta una criticità originata dalla tempistica di notificazione dell'avviso ai sensi dell'art. 609 c.p.c. Sino ad ora, tale avviso viene notificato successivamente alla estromissione della parte eseguita dall'immobile oggetto di rilascio. Per questo stesso motivo, è consueto che il primo tentativo di notificazione abbia esito negativo e ciò implica l'esigenza di ulteriori tentativi di notificazione (anche ai sensi dell'art. 143 c.p.c.). L'inconveniente può essere evitato laddove l'avviso ex art. 609 c.p.c. sia eseguito in concomitanza con uno degli accessi che l'Ufficiale Giudiziario procedente esegue prima dell'estromissione della parte eseguita. Così operando, la parte tenuta al rilascio viene immediatamente resa edotta del termine improrogabile di giorni -decorrenti dalla data di effettivo rilascio dell'immobile- che le viene concesso per asportare dall'immobile stesso tutti i beni estranei all'esecuzione. L'applicazione di questa modalità consentirebbe di: a) rispettare gli obblighi disposti dalla legge; b) risparmiare attività a carico dell'Ufficiale Giudiziario procedente, consentendogli di procedere più agevolmente alla notificazione dovuta; c) risparmiare ulteriori adempimenti e costi a carico della parte procedente e del suo difensore; d) garantire maggiori margini di tutela anche per gli interessi della parte eseguita, che viene anticipatamente e concretamente posta a conoscenza degli adempimenti che dovrà sollecitamente affrontare a seguito della esecuzione del rilascio. Il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Nesta chiedono pertanto che il Consiglio deliberi di avanzare la presente proposta alla Presidenza della Corte di Appello ed all'UNEP di Roma, al fine di addivenire all'adozione della soluzione ipotizzata.

Il Consiglio approva, con delibera immediatamente esecutiva e dispone che la presente delibera sia trasmessa per competenza alla Presidenza della Corte di Appello e all'UNEP di Roma, delegando il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Nesta a seguire gli sviluppi affinché, anche per il tramite di adeguate procedure, si possa celermente addivenire all'adozione della soluzione ipotizzata.

- Il Consigliere Pontecorvo riferisce sulla nota dell'Avv. Federica Mazzeo, pervenuta in data 14 giugno 2019, con la quale informa di aver partecipato a Venezia dal 14 al 17 febbraio 2019 al Training Seminar "Tutela dei Diritti Umani presso la CEDU", in qualità di Secondo Segretario della XL Conferenza dei Giovani Avvocati, e chiede il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute pari ad euro 650,00. Sottolinea che tale richiesta è conforme agli scopi prefissati della Conferenza dei Giovani Avvocati.

Il Consiglio approva nei limiti della capienza.

- Il Consigliere Pontecorvo, illustra il contenuto della richiesta di concessione del logo da parte della società editrice dell'opera che distribuisce. Trattandosi di libro che riporta, tra l'altro, gli atti trascritti del convegno del passato 4 luglio 2018, di cui si è trattato anche in occasioni recentissimi a Firenze, nella splendida cornice della Sala dei Cinquecento, e ad Assisi, alla presenza -tra gli altri- del Presidente della CEI, propone di concedere il patrocinio richiesto, non essendovi spesa alcuna per l'Ordine.



Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Cerè, Coordinatrice e responsabile della Commissione “*Cultura*” sottopone al vaglio del Consiglio la richiesta pervenuta dalla casa editrice Infocarcere S.C.A.R.L. la quale richiede il logo ed il patrocinio per la pubblicazione degli atti del Convegno del 4.7.2018 presso aula avvocati dal tema: “Giorgio La Pira tra Diritto e Fede” Editore Infocarcere.

Il volume sarà presentato il 1 luglio in occasione del nuovo Convegno su Giorgio La Pira, già autorizzato dall’Ordine.

Il Progetto non ha oneri per il Consiglio.

Il Consiglio concede il logo e il patrocinio all’iniziativa editoriale.

- Il Consigliere Pontecorvo, in considerazione dell’attività del Dipartimento Comunicazione, propone l’acquisto di n. 100 pezzi della spilletta con il logo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma dalla stessa azienda che l’ha realizzata, su indicazione della precedente consiliatura, al costo unitario di euro 3,50 cadauno, come da preventivo che si distribuisce.

Il Dipartimento Comunicazione renderà in ordine all’uso delle stesse.

Il Consiglio autorizza la spesa.

- Il Consigliere Caiafa riferisce di aver avuto un primo colloquio con il Presidente della Sezione Fallimentare, allo scopo di rappresentare la necessità della consegna dell’elenco dei professionisti utilizzato dalla Sezione per il conferimento degli incarichi di curatore, commissario e liquidatore giudiziale e di aver rappresentato a Questi non avere interesse il Consiglio a conoscere l’inserimento operato delle tre diverse fasce, previste dalle linee guida.

In occasione di un successivo incontro, al fine di superare gli ostacoli frapposti, è stata rappresentata la possibilità, al Presidente della Sezione, di ricevere la consegna dell’elenco con indicazione alfabetica dei professionisti in esso inseriti, ed all’esito dell’interlocuzione, è stato segnalato che la proposta avrebbe dovuto raccogliere il consenso dei Giudici della Sezione.

In assenza del prevedibile necessario riscontro è stata, con e-mail del 3 giugno 2019, sollecitata una risposta che ad oggi non è pervenuta.

Ritiene il Consigliere Caiafa che la situazione che si è venuta a determinare è assolutamente inaccettabile e contrasta con la disciplina normativa (art. 3, legge 17 ottobre 2017, n. 161 di modifica dell’art. 35 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; artt. 352, 356 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; art. 28, quarto comma, aggiunto all’art. 5 della legge 6 agosto 2015, n. 132, di modifica della legge fallimentare) che ha imposto la pubblicazione degli Albi, sia per gli amministratori giudiziali che per gli incarichi nelle procedure concorsuali, al deliberato fine della realizzazione della inevitabile rotazione e correlata trasparenza, essendo stata imposta dal legislatore (artt. 13, 14, 23 disp. att. cod. proc. civ.; art. 179 *quater* disp. att. cod. proc. civ.; art.13 D.M. 27 marzo 2000, n. 21 che ha previsto l’annotazione in sede sezionale di ogni forma di incarico assegnato dai singoli Magistrati con specificazione anche in punto di compensi liquidati; art. 125, comma secondo, cod. proc. civ. che attribuisce ai Dirigenti dell’Ufficio la sorveglianza sull’osservanza delle norme anche ai fini della responsabilità disciplinare; art. 14, comma quarto, d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 che obbliga i Dirigenti degli Uffici di comunicare al Ministero della Giustizia ed al Procuratore Generale, presso la Corte di Cassazione, ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare tra i quali vi è la iniqua distribuzione degli incarichi per la quale vi è uno specifico potere di vigilanza del Presidente del Tribunale) la pubblicazione, allo scopo, dei compensi, per i quali ritiene opportuno ricordare che, a tal



riguardo, il Presidente del Tribunale di Roma, Dott. Francesco Monastero, ritenne, a suo tempo, nella preoccupazione che potesse essere incisa la privacy, di rivolgere apposita richiesta in tal senso al Consiglio Superiore della Magistratura che come riportato da Il Sole 24 Ore, che si distribuisce, precisò non esservi ostacolo alla pubblicazione dei compensi.

Il Consigliere Caiafa chiede che il Consiglio formuli precisa istanza di accesso agli atti e nell'ipotesi di diniego, vengano assunte le necessarie conseguenti determinazioni per la proposizione del relativo ricorso dinanzi al TAR.

Il Consiglio delega il Presidente a formulare la richiesta al Presidente del Tribunale.

- I Consiglieri Agnino, Conti e Lubrano, in relazione alla delega conferita nella adunanza del 6 giugno 2019, di esaminare il riscontro negativo fornito dalla CONSAP (con comunicazione in data 15 aprile 2019) in ordine ad una richiesta di accesso proposta dall'Ordine degli Avvocati di Roma per verificare l'effettivo adempimento, da parte della stessa CONSAP, della normativa relativa all'equo compenso - riscontro negativo motivato in ragione del fatto che la stessa non sarebbe tenuta a rispettare la relativa normativa (prevista dall'art. 19 quaterdecies del D.L. n. 148/2017, convertito con modificazioni in legge n. 172/2017), in quanto essa non rientrerebbe nel novero né delle Amministrazioni Pubbliche, né delle imprese bancarie e assicurative, dovendo, invece, essere riconosciuta come PMI (Piccola Media Impresa), escluse dalla applicazione della normativa in questione, in quanto ne possederebbe i requisiti patrimoniali ed organizzativi, come indicato dalla Raccomandazione 2003/361/CE - segnalano quanto segue:

1) la CONSAP ha rigettato la istanza di accesso agli atti, con provvedimento ricevuto dall'Ordine in data 15 aprile 2019, come tale non più impugnabile sotto tale profilo (termine scaduto in data 15 maggio scorso);

2) non risulta qualificabile come provvedimento amministrativo la comunicazione con la quale la CONSAP dichiara di non essere soggetta alla normativa sull'equo compenso, con la conseguenza che non è necessario impugnare la stessa nel termine di decadenza;

3) i contenuti della comunicazione in questione (non assoggettamento alla normativa sull'equo compenso, in quanto rientrante nelle PMI, ai sensi dell'art. 19, quaterdecies, del DL n. 147/2017) sembrano erronei per le seguenti ragioni:

A) la normativa richiamata esclude le imprese assicurative qualificabili come PMI;

B) le PMI sono individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE, che, all'art. 2, prevede che siano PMI imprese con meno di 250 dipendenti e con un fatturato inferiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro (*“La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro”*);

C) nel caso in questione, alla luce dello Statuto e del Bilancio della Società (disponibile on line il Consuntivo 2017), sembrerebbe che si sia oltre a tali limiti: da questo punto di vista, al fine di verificare con esattezza se la CONSAP superi effettivamente tali limiti (con la conseguenza che la stessa sarebbe assoggettabile alla normativa sull'equo compenso), si ritiene opportuno fare verificare il Bilancio della stessa ad un commercialista;

4) infatti, nel caso in cui effettivamente risultasse provato che la CONSAP non sia qualificabile come PMI (previa relativa verifica da parte di un commercialista, per capire bene i valori di bilancio), potrebbe essere opportuno che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma invii una diffida alla stessa, motivata in base alle risultanze emerse, ad ottemperare all'equo compenso, e si riservi, in caso



di ulteriore riscontro negativo o di silenzio, le opportune azioni di accertamento e condanna della stessa al rispetto della normativa vigente.

Il Consiglio prende atto e delega i Consiglieri Agnino, Conti e Lubrano ad avvalersi del commercialista di fiducia dell'Ordine, dott. Antonio Spoti, al fine di svolgere gli accertamenti sopra indicati, riservandosi, in caso di ulteriore riscontro negativo o di silenzio, le opportune azioni di accertamento e condanna della stessa al rispetto della normativa vigente.

- Il Consigliere Agnino riferisce essere pervenuta al COA ed assegnata alla medesima per competenza una richiesta di chiarimenti da parte dell'Avv. (omissis), che viene distribuita, relativamente agli aspetti procedurali ed alla condotta di un Mediatore dell'Organismo di Mediazione "Primavera Forense".

In sostanza, il richiedente lamentava che il Mediatore incaricato si presentava come "Avvocato (omissis)", che poi si sarebbe rivelato non iscritto in alcun albo; che detto Mediatore, senza far incontrare le parti tra di loro, tendendole in stanze separate, entrava nella camera dove si trovavano gli Avv.ti (omissis) (esponente) e (omissis), affermando che la controparte si era manifestata disponibile a raggiungere un accordo, facendo intendere che volessero presentare una proposta; che, ancora senza far incontrare le parti, il Mediatore subordinava l'incontro effettivo tra le parti al pagamento dell'indennità di mediazione pari a 300 € per parte; gli Avv.ti (omissis) rappresentavano, allora, che quantomeno fosse necessario un incontro fisico tra le parti con il Mediatore, affinché le stesse potessero verificare insieme la possibilità di entrare in mediazione e raggiungere un accordo. Il Mediatore non permetteva l'incontro.

L'istante, unitamente al Collega, chiedevano allora al Mediatore di conoscere almeno gli estremi della proposta avanzata dalla controparte, ma il Mediatore, insistendo con la preventiva richiesta di pagamento, non forniva gli estremi della proposta avversaria, ribadendo che questa era la prassi dell'Organismo "Primavera Forense".

Il Mediatore, poi, informava gli Avv.ti (omissis) che, in difetto del previo richiesto pagamento, lo stesso avrebbe provveduto alla redazione di un verbale nel quale avrebbe scritto che il loro assistito aveva rifiutato la mediazione e che ciò avrebbe probabilmente comportato una severa condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite nella fase giudiziale in misura del doppio di quelle previste dal tariffario.

Spaventato da detta eventualità, la parte assistita provvedeva al pagamento, nonostante le manifestate riserve rappresentate dai difensori sulle modalità di svolgimento della mediazione. Dopo l'avvenuto pagamento, il Mediatore faceva incontrare le parti ed all'esito dell'incontro congiunto emergeva che nessuna delle parti aveva la volontà di entrare in mediazione e che la parte istante, in particolare, affermava di non aver mai esternato alcuna proposta transattiva, per il semplice fatto che le parti non si erano mai incontrate, non avendo potuto, quindi, scambiarsi i termini della questione.

Le parti tutte, dunque, chiedevano indietro i soldi versati e ne seguiva altra accesa discussione. Il Verbale, secondo quanto si legge nella nota, è stato firmato dal Mediatore "Avv. (omissis)", che non compare nel sito della Cassa Forense.

Il Consiglio prende atto, astenuto il Consigliere Tesoriere Graziani, inviando la comunicazione al Ministero vigilante, perché valuti le opportune determinazioni.

- Il Consigliere Agnino comunica che, come da convocazione inoltrata anche al nostro Ordine datata 28 maggio c.a., che si distribuisce, nelle date del 10 ed 11 ottobre p.v. si terrà a L'Aquila la



XXI Assemblea del Coordinamento degli Organismi di Mediazione Forensi di cui di cui anche il nostro è membro.

In quella sede si discuterà, tra l'altro, dei rapporti tra mediazione e altre procedure di ADR, anche alla luce degli intendimenti manifestati dal governo che potrebbero incidere sull'attuale assetto legislativo, nonché sul successo della mozione presentata al Congresso Nazionale di Catania, a quella presentata al Congresso straordinario di Roma ed ancora su quella presentata a Rimini.

Parteciperà anche l'Avv. Donato Campli, Consigliere CNF, nuovo Responsabile della Commissione ADR del CNF, dove il Consigliere Agnino è componente esterno da anni.

Chiede, pertanto, di poter partecipare ai lavori dell'Assemblea ed alle eventuali operazioni di voto sulle delibere finali in seno a detto summit, unitamente al Consigliere Addressi ed al membro romano del Direttivo nazionale del Coordinamento, Avv. Maria Cristina Biolchini, già componente esterno della Commissione Mediazione del COA con il rimborso delle spese di pernottamento e viaggio, nei limiti di €600 per tutte e tre le partecipanti.

Chiede che il Consiglio approvi.

Il Consiglio approva.

- Il Presidente, per conto del Consigliere Cerè, Coordinatrice e responsabile della Commissione "*Dipartimento Deontologia, Disciplina, Massimario*", riporta per opportuna conoscenza al Collegio il recente ed importante parere N. 9/2019 del CNF circa la cancellazione a richiesta di un iscritto in pendenza a suo carico di procedimento disciplinare, così come previsto dall'art. 13 del regolamento n. 2/2014, riferendosi il quesito alla possibilità di disporsi da parte del COA ugualmente in via amministrativa in caso di cessazione del possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo o di incompatibilità ex artt. 17 – 18N P n. 247/2012, a prescindere dalla pendenza disciplinare. La risposta è nei seguenti termini: ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 16 della L.247/2012, che riproduce in parte l'art. 37 del RDL 15278/1933 "non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, ed il divieto scatta dal giorno dell'invio degli atti al CDD e dura fino alla definizione del procedimento stesso. La norma in esame non trova tuttavia applicazione nelle ipotesi di: esercizio da parte del COA del potere-dovere di annullamento d'ufficio dell'iscrizione all'albo (art. 17 comma 12L.P.) per mancanza di ab origine di uno dei requisiti di legge necessari per l'iscrizione, potere esercitabile quale atto dovuto senza limiti di tempo da COA nel pubblico interesse.

Nell'ipotesi di sopravvenuta perdita dei requisiti, l'automatismo del divieto di cancellazione non opera ove la permanenza dell'iscrizione impedisce l'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Cerè e prende atto.

- Il Presidente, per conto del Consigliere Cerè, unitamente al Consigliere Voltaggio, riferisce circa l'incarico ricevuto dal COA nella precedente adunanza nella quale si denunciava il fatto che una Delegazione dell'ACI di Roma aveva diffuso con volantini e pubblicità informativa l'offerta di servizi legali in modo gratuito con assistenza sia stragiudiziale che legale, nonché prestazioni professionali in forma gratuita afferenti incidenti stradali, mettendo altresì a disposizione carrozzerie convenzionate-perizie danno a domicilio-assistenza legale- assistenza medico legale, visure PRA gratuite, proponendo un risarcimento giusto, veloce ed in maniera semplice.

I Consiglieri Cerè e Voltaggio pertanto hanno prontamente inoltrato richiesta ufficiale all'ACI per verificare se sia o meno a conoscenza dei servizi legali gratuiti offerti nella sezione di Circonvallazione Trionfale a Roma e, in caso positivo riscontro, è stato richiesto il nome dei professionisti Avvocati che metterebbero a disposizione il proprio operato legale in modo totalmente



gratuito e, pertanto, non consentito dalla Legge sull'equo compenso e dalle disposizione del Codice Deontologico.

Il Consiglio prende atto e rimanda ogni opportuna determinazione all'esito del riscontro da parte della Automobile Club Italia.

- Il Presidente, per conto del Consigliere Cerè, Coordinatrice e responsabile della Commissione "Dipartimento Deontologia, Disciplina, Massimario", riferisce e illustra al Consiglio sulla circolare n. 2-C 2019 fatta pervenire dal Consiglio Nazionale Forense concernente la modifica dell'art.32 del regolamento 2/2014 sul procedimento disciplinare che si distribuisce.

In particolar modo, si evidenzia quanto segue.

La modifica della sospensione cautelare apportata all'art.32 del regolamento 2/14 prevede che d'ora in poi la delibera della sospensione cautelare possa essere presa, previa audizione dell'iscritto, da un componente della sezione appositamente delegato dal Presidente.

Pertanto, secondo l'art. 11 del Regolamento medesimo, emerge che il COA in materia disciplinare può venire a conoscenza di un illecito commesso dal professionista al momento della presentazione di un esposto, o denuncia, o per acquisizione informazioni relative ad una certa condotta o anche infine per tutte le notizie suscettibili di essere sottoposte a valutazione.

Ne rappresentano un esempio le notizie che l'autorità giudiziaria comunica al COA, nei casi in cui nei confronti di un avvocato è stata intrapresa un'azione penale oppure è stata disposta, revocata o annullata una misura cautelare oppure il professionista è sottoposto a sequestro o perquisizione.

Non appena a conoscenza di queste notizie è compito del COA:

- informare l'iscritto che ha 20 gg. di tempo per presentare sue deduzioni scritte;

- trasmettere gli atti al CDD insieme ad una scheda da cui risultano i provvedimenti disciplinare a carico dello stesso.

- Ricevuta la notizia il CDD la iscrive nel registro indicando il nome dell'avvocato e la data in cui è giunta la segnalazione. Pertanto per impedire che l'avvocato si cancelli dall'albo, per non farsi giudicare, secondo come disposto dall'art.13, il regolamento prevede il divieto di cancellazione dall'albo a partire dal giorno di invio degli atti al CDD fino alla conclusione del procedimento.

Naturalmente, non soffermandomi sulla fase istruttoria, incolpazione, citazione a giudizio, e fase decisionale arrivando sino all'ipotesi in cui la decisione del CDD non viene impugnata o scadono i termini per proporla, essa diventa esecutiva e pertanto competente a dare esecuzione delle decisioni è il COA a cui l'avvocato è iscritto.

Infine, la riapertura del procedimento disciplinare può essere richiesta dall'interessato o disposta d'ufficio e competente è il CDD che ha emesso la decisione.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Celletti comunica di aver ricevuto in data 14 giugno 2019, e mail da parte della collega Avv. (omissis), del seguente tenore letterario: "*Gentile Collega, ritengo sia necessario, stante il ruolo da Te ricoperto, portarTi a conoscenza dei gravi fatti avvenuti all'udienza del 20 maggio 2019 dinanzi il GOT Dr.ssa (omissis) in quanto lesivi della mia dignità professionale e di tutta la categoria nonché del diritto costituzionale di difesa.*

Chiedo che il Consiglio adotti opportuni provvedimenti e allego all'uopo l'esposto posto all'attenzione del Presidente della IX Sezione del Tribunale di Roma. In merito ai fatti Ti ribadisco, inoltre, che a tutt'oggi il fascicolo non è ancora disponibile e che il Cancelliere mi ha confermato che è prassi scaricare i verbali di udienza al termine della giornata anche se il Giudice ha riservato la



decisione. Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e Ti saluto cordialmente. M. Cristina”.

Distribuito esposto inoltrato al Presidente della IX sezione del Tribunale di Roma dall'Avv. (omissis).

Il Consigliere Celletti considerati i fatti occorsi chiede che il Consiglio assuma una ferma posizione, a tutela della Collega, sulle circostanze evidenziate, previa eventuale audizione della stessa.

Il Consiglio delega il Consigliere Celletti per l'audizione dell'Avv. (omissis), anche in relazione agli altri avvenimenti segnalati al Consiglio dell'Ordine, riservandosi all'esito ogni provvedimento.

- Il Consigliere Celletti comunica di aver ricevuto in data 12 giugno 2019, e mail dal Collega (omissis), il quale riferisce di gravi fatti accaduti a danno della sua persona, per l'uso improprio da parte di terzi dei suoi dati sensibili.

Il Collega invia denuncia – querela presentata presso la Legione Carabinieri Lazio – stazione di Roma Trionfale, diffida alla Banca Findomestic Spa, al Garante per la Protezione dei dati personali nonché, comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, documenti che si allegano alla presente.

Il Consigliere Celletti, stante la gravità dell'accaduto e la possibilità che chiunque possa accedere ai dati sensibili degli iscritti al Coa Roma e, verificato che altri Consigli dell'Ordine prevedono la pubblicazione parziale dei medesimi dati, chiede che il Consiglio provveda alla pubblicazione dei dati sensibili di tutti gli iscritti, oscurando parzialmente od il codice fiscale, o la data di nascita ovvero, il luogo di nascita, affinché sia impedito l'eventuale uso fraudolento di tali dati.

Il Consiglio, preso atto, delibera di chiedere un motivato parere alla commissione deontologica sulla possibilità di oscurare, in tutto o in parte, i dati personali presenti sugli albi e sui registri.

- Il Presidente Galletti, per conto del Consigliere Nicodemi, riferisce che questi ha richiesto di nominare quale corresponsabile della Commissione Successioni il Consigliere Celletti, evidenziando che la medesima non è stata designata quale responsabile in nessuna commissione del Coa.

Il Presidente nomina quale corresponsabile della Commissione Successioni il Consigliere Celletti.

- Il Presidente Galletti, per conto del Consigliere Nicodemi inserisce quali componenti della Commissione successioni gli Avvocati: Giancarlo Capozzi, Marco Micheli, Giorgia Ivella, Achille Collamarini.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Mobrìci, in relazione al convegno avente il titolo "Il fenomeno del nonnismo tra principi etici e l'intervento penale" organizzato dalla Commissione di Diritto Militare Penale, tenutosi in data 18 giugno 2019 dalle ore 13.00 alle ore 18.00, presso l'Aula Occorsio del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Penale, Piazzale Clodio ha chiesto al Presidente Galletti, stante la ristrettezza dei tempi, l'autorizzazione alla videoregistrazione del convegno summenzionato.

Il Presidente Galletti ha autorizzato la videoregistrazione del convegno.

Il Consiglio ratifica l'operato del Presidente.

- Il Consigliere Anastasio, Responsabile dell'Organismo di Mediazione Familiare, propone di inserire quale Mediatore Familiare la Collega Rita Dalla Lena.

Il Consiglio prende atto.



- Il Consigliere Anastasio, in considerazione dell'importanza dell'argomento che sarà trattato nel convegno dal titolo "Il problema della maternità surrogata dopo la pronuncia delle Sezioni Unite" che si terrà il giorno 26 giugno 2019, chiede che l'evento venga videoripreso.

Il Consiglio autorizza.

- Il Consigliere Agnino comunica l'esito del ricorso presentato al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio dall'Avv. (omissis) contro il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, e nei confronti del Ministero della Giustizia, con il quale l'Organo adito rigetta l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.

Il Consiglio prende atto.

- I Consiglieri Mazzoni e Lubrano, per la Commissione Attività Sportive - con riferimento al secondo periodo relativo al Progetto-Sport (da martedì 25 giugno a giovedì 25 luglio 2019) - propongono di accettare il preventivo della Palestra Top Rank (del sig. Vincenzo Cantatore) indicante la disponibilità della stessa Palestra a svolgere n. 10 sedute di allenamento gratuite per tutti gli Avvocati interessati (tutti i martedì e giovedì dalle 19.00 alle 20.30), comprensivo anche dei servizi aggiuntivi di parcheggio-auto, spogliatoi, armadietti, docce, palestra e relativo materiale (comprensivo di tappetini, pesi e guantoni), per un importo complessivo di euro 750,00, oltre IVA, come da dettagliato preventivo. Il Consigliere Di Tosto esprime il suo dissenso.

Il Consiglio approva a maggioranza.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, ricevuta dall'Ordine in data 29 marzo 2019, in merito a questioni legate al pagamento di onorari da parte del Patrocinio a spese dello Stato e nello specifico:

"1) Poteva l'autorizzazione in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato in favore della mia assistita in relazione all'introducendo giudizio civile dinnanzi al Tribunale di Alatri ... valere anche per il giudizio di appello?;

2) A prescindere da ciò, essendo la mia ex cliente risultata parzialmente soccombente nel giudizio civile di primo grado, poteva la stessa avvalersi nel giudizio di appello della precedente ammissione al patrocinio a spese dello Stato autorizzato dall'Ordine degli Avvocati di Frosinone?

3) Avendo, nelle more dell'introduzione del gravame, la mia ex cliente incassato parte del cospicuo risarcimento del danno patrimoniale riconosciutole in primo grado, è stato corretto il mio comportamento allorquando ho informato la mia assistita del fatto che l'incasso di dette somme sarebbe andato comunque ad incidere, superandoli, sui limiti reddituali per la nuova istanza di ammissione?

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Ceré, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici,

Osserva

che l'interessato Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma non è competente ad esporre le proprie determinazioni circa la questione sollevata dall'Avv. (omissis), in quanto la stessa è iscritta presso altro COA e precisamente presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia.



Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

L'Avvocato (omissis), con richiesta protocollata in data 13 Marzo 2019 n. (omissis), ha rappresentato che, a causa dei numerosi furti e aggressioni avvenuti nella zona del suo studio ed in particolare nel palazzo, è sorta l'esigenza di rafforzare la sicurezza dell'immobile per tutelare sé stessa e i propri clienti. A tale scopo, non avendo rinvenuto nel regolamento e nei pareri espressi dall'Autorità Garante per la protezione dati personali adeguate indicazioni in merito alle situazioni attinenti la tutela del patrimonio, della sicurezza e dei dati sensibili posti nello Studio professionale, chiede un parere in merito alla possibilità di procedere all'installazione di una o più telecamere all'interno e/o all'esterno dello stesso, previa apposizione dei prescritti cartelli informativi e rispetto del termine di 48 ore previsto per la cancellazione delle immagini. Sottolinea, altresì, come all'interno del medesimo immobile operi autonomamente anche un'altra Collega rispetto alla quale, e alla sua clientela, l'istante chiede anche se i medesimi apparati possano comunque essere utilizzati previa autorizzazione della stessa.

Il Consiglio

udita la relazione dei Consiglieri Avv.ti Donatella Cerè, Saveria Mobrici ed Antonio Caiafa, coordinatori della Struttura degli Studi Deontologici

OSSERVA

La richiesta formulata dall'istante non è attinente a tematiche deontologiche, risultando piuttosto incentrata sulla corretta applicazione della vigente disciplina posta a tutela della riservatezza e dei dati personali (c.d. "privacy").

Ciò posto, occorre chiarire che esula dalle competenze di questo Consiglio fornire interpretazioni circa tali tematiche essendo riservata al singolo iscritto ogni necessaria valutazione in merito.

Tutto ciò premesso,

RITIENE

Inammissibile la richiesta di parere in argomento, attesa la sua non pertinenza alla materia deontologica.

Pratica n. (omissis) – Dott. (omissis)

Il dott. (omissis), in data 14 maggio 2019, formulava "*richiesta parere su compensi professionali*".

Udita la relazione del Consigliere avv. Donatella Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia Disciplina e Massimario, Struttura degli Studi Deontologici,

SI OSSERVA

La predetta richiesta risulta irricevibile, poiché formulata da un soggetto non iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Roma.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

L'Avv. (omissis) ha formulato istanza di parere, protocollata in data 13/05/2019, con cui si chiede "*se versa in situazione di conflitto di interessi (ex art. 24 della legge n. 247/2012) l'Avvocato che assuma il mandato difensivo di assistenza legale giudiziale penale del dipendente "Tizio" della Società "Alfa" rispetto alla quale, in passato, il medesimo Avvocato aveva avuto un rapporto di lavoro subordinato nell'Ufficio Legale di "Alfa"*".

Ai fini del richiesto parere l'istante puntualizzava altresì che:

- "*"Alfa" è una società privata a partecipazione pubblica che, come tale, ha consentito all'Avvocato di iscriversi, per tutto il periodo lavorativo presso l'Ufficio Legale di "Alfa", nella*



sezione degli “Avvocati Speciali” dell’Albo dedicato agli Avvocati presso Enti Pubblici;

- *durante il periodo in cui l’Avvocato è stato legato da un rapporto di lavoro subordinato con “Alfa”, egli non ha mai assunto la difesa giudiziale penale per conto della Società in alcuno dei processi che la coinvolgevano (ai sensi del D.Lgs. n. 231/01) limitandosi esclusivamente ad esercitare un’attività di assistenza legale di d’ufficio (gestione del fascicolo, riunioni con gli Avvocati esterni che assistevano i dipendenti indagati/imputati);*
- *durante il predetto periodo di lavoro l’Avvocato ha gestito, come legale interno di azienda, un procedimento penale che vedeva tra gli iscritti nel registro degli indagati, tra gli altri, anche il dipendente Tizio ma non anche la società “Alfa”, che non risultava indagata;*
- *la strategia difensiva attuata da “Alfa” prevedeva un’unicità di difese tra tutti i dipendenti, Dirigenti e non, in alcun modo valutate dalla Società come contrastanti con le procedure aziendali o gli interessi della Società e come tale, la difesa di tutti gli indagati avveniva in coordinamento con la Società rappresentata dall’Ufficio Legale;*
- *a seguito delle dimissioni volontarie presentate dall’Avvocato, tornato al libero Foro, veniva contattato da “Tizio”, persona sottoposta ad indagini nel procedimento penale di cui al punto che precede ... chiedendo di assumere l’incarico ...;*
- *ad oggi, il procedimento penale che coinvolge “Tizio” è ancora in fase di indagini e non coinvolge la posizione della Società “Alfa”;*
- *l’Avvocato, oggi, non ha alcun rapporto di collaborazione con “Alfa”, né tanto meno è inserito negli elenchi dei legali della Società stessa mantenendo, quindi, autonomia ed indipendenza nell’espletamento del mandato per conto di “Tizio”.*

Da ultimo il richiedente precisa: “... si chiede alla S.V. illustrissima di voler chiarire il rapporto sopra descritto onde poter suggerire al mio Cliente la migliore condotta da tenere nel caso di specie e poter replicare a un’eventuale rilievo che potrebbe avanzargli “Alfa”.”

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia, Disciplina e Massimario, Struttura degli Studi Deontologici,

Osserva

Tenuto conto che il quesito “conclusivo” posto dall’iscritto afferisce a valutazioni tecnico – giuridiche diverse da quelle squisitamente deontologiche e come tali di esclusiva spettanza e responsabilità del Professionista che assume l’incarico,

Ritiene

Che il richiesto parere sia inammissibile.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

L’Avv. (omissis), con richiesta di parere del 23.05.2019, rappresenta di aver ‘accolto’ nel 2016 nel proprio studio il dott. Giovanni Talarico, iscritto nel registro praticanti con altro avvocato presso altro Ordine territoriale, ‘allo scopo di consentirgli lo svolgimento della pratica forense in modo coerente con i requisiti di legge’, senza però che fosse mai formalizzata l’iscrizione presso il registro praticanti di questo Ordine.

L’Avv. (omissis) rappresenta che il rapporto si è protratto per poco meno di due anni, durante il quale al praticante è stato garantito un addestramento a contenuto teorico e pratico finalizzato al conseguimento di tutte le capacità necessarie per la professione di avvocato, nonché per l’apprendimento ed il rispetto dei principi etici e delle regole deontologiche, con costante controllo che detto praticantato si svolgesse in modo proficuo e dignitoso, nel rispetto del necessario



coordinamento generale con l'organizzazione e l'attività dello studio e con riconoscimento allo stesso del diritto sia al rimborso delle spese che all'indennità di cui all'art. 26 del previgente codice deontologico.

Il rapporto si è interrotto per decisione unilaterale del predetto praticante, il quale, trascorsi sei mesi, dapprima ha inviato una formale diffida di pagamento e messa in mora per differenze retributive e competenze di fine rapporto ritenute allo stesso dovute per aver svolto attività lavorativa in regime di subordinazione con inquadramento nel CCNL Studi professionali e successivamente ha notificato un ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. per sentir condannare l'Avv. (omissis) al pagamento delle predette somme, previo accertamento giudiziale dello svolgimento di attività lavorativa avente natura subordinata, a tal fine indicando tra i testimoni gli avvocati che avevano prestato la propria attività nello studio professionale nel periodo in cui si erano svolti i fatti di causa.

L'Avv. (omissis), richiamando gli articoli 2 ('norme deontologiche e ambito di applicazione'), 4 ('volontarietà dell'azione'), 9 ('dovere di probità, dignità, decoro e indipendenza'), 19 ('dovere di lealtà e correttezza verso i colleghi e le istituzioni forensi') e 52 (*rectius* 51: 'la testimonianza dell'avvocato') del vigente codice deontologico formula le seguenti richieste di parere:

- a) *“valutare la possibile sussistenza di condotte deontologicamente rilevanti in capo al Praticante Avvocato che, dopo aver frequentato lo Studio per finalità formative in regime di sottoposizione al necessario coordinamento con l'attività professionale e l'organizzazione dello Studio, così come avviene in qualsiasi studio professionale, rivendichi la sussistenza di un preteso rapporto di lavoro di carattere subordinato con conseguente condanna del titolare al pagamento delle relative differenze retributive e competenze di fine rapporto”;*
- b) *“valutare la possibile operatività, nel caso di specie dell'art. 52, Codice Deontologico Forense, in favore dei Colleghi Avvocati che saranno citati in giudizio in qualità di testimoni, i quali, nel rispetto degli obblighi di Colleganza, ed al fine di non essere costretti a deporre in ordine a circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale, invocherebbero la possibilità di astenersi dal rendere testimonianza sui capitoli di prova indicati dal Praticante Avvocato”.*

il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Avvocato Donatella Cerè, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici

Osserva

che il tirocinio professionale, disciplinato dal capo I del titolo IV della legge professionale, non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale, fermo restando il diritto del praticante al rimborso delle spese sostenute per conto dello studio ed al riconoscimento, decorso il primo semestre, con apposito contratto, di un'indennità o di un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato.

La verifica dell'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio è affidata al consiglio dell'ordine presso cui il praticante è iscritto ed il consiglio dell'ordine esplica i propri compiti in conformità a quanto previsto dalla legge professionale e dal regolamento di attuazione recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense (D.M. Giustizia 17 marzo 2016 n. 70).

I praticanti, per l'intera durata del periodo in cui sono iscritti presso il registro dei praticanti avvocati tenuto dal consiglio dell'ordine, sono tenuti all'osservanza degli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare degli Organi forensi.



La legge professionale vigente consente lo svolgimento del tirocinio contestualmente ad attività di lavoro subordinato, pubblico o privato, purché con modalità ed orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal regolamento attuativo (D.M. Giustizia 17 marzo 2016 n. 70), in forza del quale, qualora il tirocinio venga svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico o privato, il praticante deve informarne il consiglio dell'ordine, indicando anche gli orari e le modalità di svolgimento del lavoro.

E' compito del consiglio dell'ordine presso il cui registro il praticante è iscritto accertare l'assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse e verificare che l'attività lavorativa si svolga secondo modalità ed orari idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio ed il praticante è tenuto a comunicare immediatamente al consiglio dell'ordine ogni notizia relativa a nuove attività lavorative e a mutamenti delle modalità di svolgimento delle medesime, anche in relazione agli orari.

Viceversa, è compito dell'avvocato presso il quale il tirocinio viene svolto assicurare al praticante l'effettività e la proficuità della pratica forense, al fine di consentirgli una adeguata formazione, istruendolo e preparandolo all'esercizio della professione, anche per quanto attiene all'osservanza dei principi deontologici.

Posto che la legge professionale vigente consente lo svolgimento del tirocinio anche presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del competente consiglio dell'ordine, nel caso in cui si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa, detto compito di vigilanza incombe su entrambi gli avvocati presso i quali il tirocinio venga eventualmente svolto contemporaneamente.

Rileva

con riferimento alla seconda questione, che l'obbligo di astensione dalla testimonianza, previsto dall'art. 51 del codice deontologico forense, afferisce esclusivamente alle circostanze apprese nell'esercizio della professione o nel corso di colloqui riservati con colleghi o inerenti corrispondenza riservata intercorsa con quest'ultimi, in conformità a quanto espressamente prescritto nell'art. 6 della legge professionale, in forza del quale l'avvocato è tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e di assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale.

Ritiene

che tutti gli iscritti al registro dei praticanti siano soggetti ai doveri ed alle norme deontologiche degli avvocati ed al potere disciplinare degli Organi forensi, sia con riferimento all'esercizio dell'attività professionale sia con riferimento ai comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l'immagine della professione forense, incombando anche sul praticante il dovere di osservare, anche al di fuori dell'attività professionale, i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense;

che la mera formulazione di domanda giudiziaria avente ad oggetto l'accertamento della fondatezza delle proprie pretese non costituisce di per sé illecito disciplinare, bensì esercizio di un diritto, mentre costituisce illecito disciplinare la lite temeraria ovvero l'esercizio di una azione giudiziaria o la resistenza in giudizio, con malafede o colpa grave;

che la testimonianza costituisce un dovere di tutti i cittadini e che l'obbligo di astensione prescritto dal codice deontologico forense costituisce esplicita attuazione del diritto del cliente al segreto professionale da parte dell'avvocato, con conseguente sussistenza del dovere dell'avvocato a rendere testimonianza per fatti estranei al rapporto professionale con il cliente, non rilevando a tal fine



l'esercizio della professione forense delle parti del giudizio nell'ambito del quale l'avvocato è chiamato a rendere testimonianza.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

L'Avv. (omissis), con richiesta di parere del 22.05.2019, rappresenta l'ipotesi di un avvocato che, dopo aver assistito giudizialmente il condominio di cui fa parte in una controversia verso altro condomino, in difetto di pagamento del proprio compenso professionale da parte del condominio, si renda dapprima cessionario di una porzione del credito vantato dal condominio a titolo di refusione delle spese di lite nei confronti del condomino soccombente e successivamente eccepisca nei confronti del condomino soccombente la compensazione tra il credito ceduto e diverso credito vantato dal condomino soccombente nei confronti del medesimo avvocato, in forza di diverso titolo giudiziario. L'Avv. (omissis) formula richiesta di parere avente ad oggetto la sussumibilità di tale ipotesi in fattispecie di illecito deontologico, laddove la cessione del credito fosse da ritenere 'negozio in frode alla legge', tenendo altresì conto della circostanza che l'avvocato cessionario aveva partecipato all'assemblea dei condomini esprimendo parere favorevole alla cessione del credito in favore di sé medesimo e che lo stesso non aveva provveduto alla emissione di fattura alcuna nei confronti del condominio.

il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Avvocato Donatella Cerè, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici

Osserva

che costituisce deroga al principio generale della 'libera circolazione dei crediti' l'ipotesi disciplinata dall'art. 1261 cod. civ. in forza del quale "*I magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i patrocinatori e i notai, non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni. Le disposizioni del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, né a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario*".

La violazione dell'art. 1261 cod. civ. da parte dell'avvocato costituisce illecito disciplinare, in quanto comportamento contrario ai doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza (art. 9 cod. deont. for.). Ai fini dell'accertamento della natura 'litigiosa' del credito oggetto della cessione - condizione necessaria per la sussistenza della violazione dell'art. 1261 cod. civ. - assumerà rilevanza la circostanza relativa allo stato della controversia avente ad oggetto detto credito, atteso che anche secondo la giurisprudenza di legittimità, il divieto di cui all'art. 1261 cod. civ. può essere interpretato in via estensiva estendendolo alle controversie non ancora sorte, al fine di impedire la speculazione sulle liti da parte dei soggetti ivi contemplati (cass. civ. 20.11.2018 n. 29834), ma non si ritiene trovi applicazione riguardo ai crediti per i quali la contestazione sia stata superata da un provvedimento giudiziario definitivo (cass. civ. 24.02.1984 n. 1319).

rileva

altresì che costituisce illecito disciplinare la mancata emissione di fattura al momento dell'incasso delle somme percepite a titolo di compensi, in quanto comportamento contrario al dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivo (art. 16 cod. deont. for.).

Ai fini dell'accertamento della condotta illecita nella fattispecie ipotizzata assumerà rilevanza la corretta individuazione del momento in cui sorge l'obbligo di emettere fattura da parte dell'avvocato,



in conformità alla normativa sia fiscale che civile, nelle ipotesi di cessione del credito e di estinzione dell'obbligazione per compensazione, il cui esame esula dalla materia deontologica.

Pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 37) pareri su note di onorari:
(omissis)